

Sentenza n. 471/2015 pubbl. il 26/03/2015

RG n. 2376/2012

Repert. n. 1002/2015 del 30/03/2015

N. R.G. 2376/2012



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2376/2012

tra

IN [REDACTED] SRL

ATTORE

e

AL [REDACTED] S [REDACTED] S DI F [REDACTED] M [REDACTED] C.

CONVENUTO

Oggi 26 marzo 2015 ad ore 12,47 innanzi al dott. Simona Boiardi, sono comparsi:

Per IN [REDACTED] SRL l'avv. [REDACTED]

Per A [REDACTED] S [REDACTED] S DI F [REDACTED] A [REDACTED] C. l'avv. P [REDACTED] che
deposita nota spese

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Simona Boiardi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2012 promossa da:

IN [REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

AI [REDACTED] SE [REDACTED] SAS DI [REDACTED] M [REDACTED] E C. con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

Oggetto: Altri contratti d'opera

Conclusioni: come in atti

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A [REDACTED] Se [REDACTED] sas di Fo [REDACTED] M [REDACTED] E C ha agito, in via monitoria, nei confronti di [REDACTED] srl per ottenere il pagamento della somma capitale di euro 7200,00 oltre interessi e spese legali quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese in esecuzione di un contratto di consulenza intercorso tra le parti.

Con atto di citazione in opposizione l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di consulenza (disdettato per la scadenza del 31-12-2010) né l'impegno assunto da [REDACTED] srl di pagare il corrispettivo della consulenza anche per il trimestre ottobre-dicembre 2010 (oggetto del ricorso monitorio) limitandosi a dedurre la violazione dei principi di esclusiva, correttezza e buona fede da parte della società opposta che avrebbe "stornato" un dipendente di [REDACTED] srl proponendogli di

pagina 2 di 5

GIURE.IT

cooperare con A [redacted] servizi srl con la società concorrente G [redacted] l.s.a spa e chiedendo a fornitori di [redacted] srl quotazioni inerenti ai servizi di trasporto verso gli Stati Uniti d'America relative a clienti di [redacted]

Questo giudice non ha ammesso le istanze istruttorie di parte opponente in quanto le circostanze dedotte, per il loro contenuto sostanziale e la loro genericità (anche temporale) non risultano comunque idonee a provare che A [redacted] servizi srl ha prestato la propria attività a favore di terzi, durante la vigenza del contratto, né che ha posto in essere atti di concorrenza sleale.

L'assunzione di informazioni da parte di soggetto, tenuto per contratto ad offrire consulenza, da fornitori di [redacted] srl relativamente a clienti di [redacted] srl è, di per sé, un dato neutro che non prova in alcun modo lo svolgimento di attività per società in concorrenza con l'opponente.

Non ogni storno di dipendenti costituisce poi una condotta illecita.

La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che "L'acquisizione di personale proveniente da azienda concorrente è legittima sempre che non sia stata attuata con l'intenzione di danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso altra impresa.

Ne deriva che lo storno di dipendenti non costituisce di per sé attività anticoncorrenziale" (cfr. Tribunale di Milano sez. I 21.5.2012).

La concorrenza sleale non può, quindi, derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica (Cass. 5671/98, Cass 6712/96).

Non è, infatti, vietato all'imprenditore di ricercare nel mercato il miglior collaboratore, anche sottraendolo attraverso una legittima e palese contrattazione sulla sua retribuzione al concorrente.

Ciò è fisiologico ad un mercato concorrenziale.

Quello che differenzia la concorrenza così posta in essere in modo legittimo dallo storno vietato è l'*animus nocendi*, ovverosia la diretta ed immediata direzione dell'atto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa la esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili.

Lo storno illecito si configura, dunque, come effetto e contenuto di una attività parassitaria, che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, e privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione.

La giurisprudenza, ha, inoltre, ritenuto che lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (*animus nocendi*), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente (Cass. 6079/96; Cass 5718/96; Cass 2996/80, Cass 125/74; Cass 3763/68, Cass 1561/67, Cass 6928/83).

Ciò si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione (Cass 9386/12; Cass 13424/08).

La giurisprudenza (Cass. 9386/2012) ha evidenziato come la condotta illecita ex art.2358 c.c. deve, pertanto, essere individuata caso per caso attraverso le modalità con le quali la vicenda si svolge.

La Cassazione - unitamente alla giurisprudenza di merito conforme al suo orientamento - ha anche delineato taluni criteri indicativi dell'*animus nocendi*, suscettibili quindi di conferire connotazione di illiceità allo storno dei dipendenti.

Tali indici sono riassumibili:

- a) nel numero dei dipendenti stornati, con le relative difficoltà indotte all'azienda oggetto dello storno in termini di organizzazione del personale, di rapporti con la clientela, di perdita del volume di affari e simili;
- b) nella collocazione in posizioni chiave nell'azienda oggetto dello storno, cioè a dire nella loro essenzialità e nella loro non facile fungibilità o sostituibilità con ricerca sul mercato.

Su tale ultimo punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, affinché, lo "storno" di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente (Cass 2996/80, Cass 3365/83) in ragione dell'utilizzazione delle conoscenze tecniche usate presso l'altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto di quest'ultimo idoneo a danneggiare l'altrui azienda con il consentirgli l'ingresso sul mercato e la contesa della clientela prima

di quanto gli sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche. (Cass. 6682/87, Cass. 6928/83, Cass. 1263/89).

d) nella brevità del lasso di tempo entro il quale si è realizzato lo storno.

Nel caso in esame parte opponente lamenta lo storno di un non meglio specificato dipendente commerciale della Filiale di [REDACTED] (non viene dedotto nulla in riferimento alla rete di vendita dell'opponente e al ruolo ivi svolto dal soggetto che sarebbe stato "stornato") della [REDACTED] senza neppure precisare se poi questo dipendente sia stato assunto dalla società concorrente G. [REDACTED] spa o sia divenuto un collaboratore dell'opposta.

Ne consegue che le circostanze capitolate dall'opponente non erano idonee a provare l'inadempimento agli obblighi di esclusiva gravanti sull'opposta con conseguente diritto dell'opposta al corrispettivo pattuito.

L'opposizione deve, quindi, essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinte, così provvede:

a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;

b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite a favore della opposta che si liquidano in euro 4835,00 per compenso professionale oltre Iva. Cpa e spese generali del 15%.

Reggio Emilia, 26/03/2015

Il Giudice
dott. Simona Boiardi